

La legge Gelli-Bianco opera tuttavia scelte di natura contabile che penalizzano le aziende

Sanità, risarcimenti accelerati

Fondo rischi e Fondo riserva sinistri nelle strutture sanitarie

DI GIANLUIGI SERAFINI,
PARTNER GRIMALDI ALLIANCE

Fondo rischi e fondo riserva sinistri, tanti dubbi. Che finiscono per penalizzare le aziende sanitarie.

La legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco) integrata dal D.M. 232/2023 ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di copertura assicurativa o, in alternativa, l'adozione di analoghe misure per fronteggiare il rischio rinveniente dalla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

Tali coperture devono comprendere anche gli eventuali danni cagionati dal personale operante nella struttura sanitaria comprese le prestazioni in regime di libera professione intramuraria e quelle rese in convenzione.

Il titolo III) del D.M. 232/2023 disciplina le modalità operative delle "misure analoghe" alternative alla contrazione di polizze assicurative. Le "misure analoghe" varranno anche nel caso di regime di parziale auto ritenzione del rischio ovvero in caso di presenza di massimali insufficienti o franchige.

Il cosiddetto Self Insurance Retention indicherà la quota di rischio non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dalla struttura sanitaria.

La norma prevede (art. 10 del D.M. 232/2023) la costituzione di un Fondo Rischi a copertura dei rischi che non siano ancora stati oggetto di richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, rischi da accantonare in funzione della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura, e do-

vranno essere sufficienti a far fronte nel continuo al costo atteso per i rischi in corso al termine dell'esercizio.

Si tratta dell'introduzione di una tipologia di Fondo Rischi anomala rispetto a quanto generalmente previsto dai principi contabili e dalla dottrina in tema di Fondo Rischi; si tratta infatti di un fondo da costituirsi su elementi probabilistici connessi ad un rischio potenziale connesso alla tipologia di operatività, ma non connessi ad eventi che abbiano già determinato un danno ragionevolmente quantificabile. La nascita, ex lege, di questo Fondo Rischi impone alcune riflessioni bilancistiche; in assenza di una completa coerenza con i principi contabili ci si domanda se detto Fondo Rischi debba essere o no evidenziato nello stato patrimoniale, ovvero se debba essere solo enunciato e descritto in nota integrativa.

Le prime "timide" applicazioni pratiche, che si condividono, fanno ritenere che detto Fondo Rischi debba essere evidenziato allo stato passivo in coerenza con l'OIC 31. Si evidenzia che la nascita di questa nuova passività determinerà sui bilanci 2026 delle aziende sanitarie una riduzione del patrimonio netto pari al valore del fondo costituito, la riduzione del patrimonio netto imposto dall'applicazione della legge Gelli-Bianco potrà avere ovviamente riflessi anche su rating di credito della struttura sanitaria.

Il Fondo Riserva Sinistri (art. 11 D.M. 232/2023) comprenderà invece l'ammontare delle somme necessarie stimate a copertura dei danni relativi a sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Il D.M. 232/2023 prevede che la congruità degli accantonamenti nel Fondo Rischi e nel Fondo Riserva Sinistri siano certificati da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale.

Molto interessante appare l'introduzione di una "Funzione e Valutazione dei Sinistri" (art. 16 D.M. 232/2023) che impone una struttura di auditing interno composta da funzioni multidisciplinari in grado di effettuare una corretta quantificazione dei danni attuali e potenziali; detta previsione impone l'obbligo alle aziende di dotarsi di una funzione di Risk Management integrata e non più frazionata su compartimenti stagni come ancora oggi è purtroppo in molte realtà.

L'azienda sanitaria pubblica o privata è quindi di fronte ad una scelta operativa e strategica: operare in assicurazione diretta e totale (il costo andrà al conto economico), ovvero evidenziare anche le potenziali passività del Fondo Rischi nel bilancio.

Peraltro, la norma sembra imporre accantonamenti finanziari a copertura delle passività di cui al Fondo Rischi e al Fondo Riserva Sinistri; in altri termini non sarà sufficiente l'enunciazione della passività a livello contabile, ma dovrebbe essere necessaria la costituzione di un fondo finanziario finalizzato al pronto pagamento dell'indennizzo risarcitorio.

Al riguardo non si può non evidenziare la profonda anomalia di detta previsione per il Fondo Rischi, trattandosi di rischi meramente potenziali e statistici che una volta resi concreti da specifiche domande diventano posta del Fondo Riserva Sinistri, in altri termi-



Peso: 48%

ni la provvista finanziaria dovrebbe essere limitata al Fondo Riserva Sinistri.

La norma, come attualmente configurata, appare censurabile in quanto crea una sostanziale duplicazione delle passività indennizzabili; ragionevolmente è auspicabile in tempi brevi un chiarimento che modifichi l'attuale assetto che risulta particolarmente penalizzante per le aziende sanitarie.

L'introduzione del Fondo Rischi basato su criteri probabilistici di eventi che una volta avvenuti si scaricano sul Fondo

Riserva Sinistri appare penalizzante rispetto alla rappresentazione contabile di qualsivoglia rischio in aziende di diverso settore.

Il tempo a disposizione per questi chiarimenti è molto ristretto in quanto la norma sarà in vigore dal 16 marzo 2026 e quindi si applicherà ai bilanci 2026 ovvero, nel caso di società quotate, alle situazioni economico patrimoniali intermedie.

Da ultimo si osserva che non essendo prevista dalla legge Gelli-Bianco alcun beneficio fiscale inerente il Fondo Ri-

schi e il Fondo Riserva Sinistri, gli stessi risulteranno fiscalmente indetraibili rimanendo l'ambito di applicabilità delle detrazioni fiscali invariato.

—© Riproduzione riservata—■



Peso: 48%